COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 10/67/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1967

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1], e in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 di detto regime,

Visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi [2], modificato da ultimo dal regolamento n. 2/67/Euratom [3], e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, di determinare, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ciascuna sede di servizio ;

Considerando che le modificazioni degli stipendi intervenute a decorrere dal 1° luglio 1967 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » giustificano una nuova modificazione del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella degli stipendi di cui all'allegato del regolamento n. 11/65/Euratom è modificata come segue :

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(3) GU n. 74 del 17. 4. 1967, pag. 1359/67.

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	846	885	925	965	1.004	1.043	1.082	1.121	1.160	1.200	1.239	1.278				
Gruppo 2	712	751	790	830	869	908	947	986	1.026	1.065	1.104	1.143				
Gruppo 3	617	650	683	717	751	785	818	852	885	919	953	986	1.020	1.053		
Gruppo 4	521	555	588	622	656	690	723	757	790	823	857	891	925	958		
Gruppo 5	454	482	510	538	566	594	622	650	678	706	734	762	790	818	846	874
CLASSE II																
Gruppo 1	617	650	683	717	751	785	818	852	885	919	953	986	1.020	1.053		
Gruppo 2	521	555	588	622	656	690	723	757	790	823	857	891	925	958		
Gruppo 3	454	482	510	538	566	594	622	650	678	706	734	762	790	818	846	874
Gruppo 4	392	420	448	477	505	533	560	588	617	645	673	700	728	757	785	813

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER